

Prot. N. 2018/0050678

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA, PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI IN FAVORE DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (BO), PERIODO DALLE ORE 24.00 DEL 31/12/2018 ALLE ORE 24.00 DEL 31/12/2023.

CIG LOTTO 1 - 7631950460
CIG LOTTO 2 - 76319715B4
CIG LOTTO 3 - 76319948AE
CIG LOTTO 4 - 76320051C4
CIG LOTTO 5 - 763200843D
CIG LOTTO 6 - 7632015A02
CIG LOTTO 7- 7632021EF4

Il presente Bando-Disciplinare di gara contiene le modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Reno Galliera, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di copertura assicurativa in favore del Comune di San Giorgio di Piano, come meglio specificato nel Disciplinare e nei capitoli tecnici di polizza.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con la seguente Determinazione a contrarre:

Determinazione n.42 del 28.09.2018 del Comune di San Giorgio di Piano

e avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 – 95 comma 3 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice). Il bando di gara è stato pubblicato, sulla Guue, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché sui quotidiani a diffusione locale e nazionale e sul profilo dell'Unione Reno <http://www.renogalliera.it>.

La documentazione di gara comprende:

- 1) **Modello A** (istanza di partecipazione);
- 2) **Modello Dichiarazione impegno RTI/Coassicurazione;**
- 3) **Scheda Offerta tecnica** (Per ciascun lotto da 1 a 7)
- 4) **Scheda Offerta Economica** (Per ciascun Lotto da 1 a 7)
- 5) **Capitolati Tecnici** (per ciascun Lotto da 1 a 7);
- 6) **Statiche Sinistri** (per ciascun Lotto da 1 a 7)
- 7) **Criteri di aggiudicazione** (per ciascun Lotto da 1 a 7)
- 8) **Elenco Patrimonio Immobiliare**
- 9) **Progetto ai sensi dell'Art. 23 del Codice e note introduttive alla quotazione dei rischi**
- 10) **Elenco veicoli**

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Nara Berti.

ARGELATO	BENTIVOGLIO	CASTELLO D'ARGILE	CASTEL MAGGIORE	GALLIERA	PIEVE DI CENTO	SAN GIORGIO DI PIANO	SAN PIETRO IN CASALE
----------	-------------	-------------------	-----------------	----------	----------------	----------------------	----------------------

SEDE CENTRALE**Direzione**

Via Fariselli 4 40016 San Giorgio di Piano
tel. 051 89 04 711
fax 051 89 04 790
partita IVA e CF 02855851206
P.E.C: unione@pec.renogalliera.it

**SERVIZI
ALLA PERSONA**

Via Pescerelli 47
40018 San Pietro in Casale
tel. 051 89 04 852-851
fax 051 4689602
protocollo.persona@renogalliera.it

**SISTEMI
INFORMATIVI**

Via Argelati 4
40050 Argelato
tel. 051 89 04 777
fax 051 74 17 283
informatica@renogalliera.it

POLIZIA MUNICIPALE

Via Fariselli 4
40016 San Giorgio di Piano
tel. 051 89 04 750 n. verde 800 800 606
fax 051 89 04 794
pm@renogalliera.it
P.E.C: pm@pec.renogalliera.it

**1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE RENO GALLIERA**

40016 – San Giorgio di Piano (BO)

Via Fariselli n. 4,

Telefono: 051/8904864 - Fax: 051/4689618

Sito internet: <http://www.renogalliera.it>

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Nara Berti

E-mail: cucrg@renogalliera.it

PEC: cuc@pec.renogalliera.it

**ENTE COMMITTENTE:
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (BO)**

Via della Libertà n. 35

40016 – San Giorgio di Piano (BO)

Telefono: 051/6638541

Sito internet: <https://comune.san-giorgio-di-piano.bo.it/>

Responsabile del Procedimento: Dott. Fausto Mazza

E-mail: ragioneria@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it

PEC: comune.san-giorgio-di-piano@cert.provincia.bo.it

2. CHIARIMENTI

2.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla Centrale Unica di Committenza, all'indirizzo di posta elettronica:

cucrg@renogalliera.it

almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

2.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

2.3. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.renogalliera.it>

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

3.COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2 del presente Bando-Disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC cuc@pec.renogalliera.it

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Centrale Unica di Committenza, diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

- In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, Imprese in Coassicurazione, la comunicazione recapitata al mandatario/delegatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati, consorziati, coassicurati.
- In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
- In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

4.1. L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti :

Numero Lotto	Oggetto del Lotto	Stima base d'asta annua lorda €	Base d'asta lorda anni 5	Proroga 6 mesi	Base d'asta 5 anni +Proroga 6mesi	CIG
1	ALL RISKS PATRIMONIO	32.000,00	160.000,00	16.000,00	176.000,00	7631950460
2	RCT/RCO	26.000,00	130.000,00	13.000,00	143.000,00	76319715B4
3	RCA LIBRO MATRICOLA	4.500,00	22.500,00	2.250,00	24.750,00	76319948AE
4	KASKO KM	1.800,00	9.000,00	900,00	9.900,00	76320051C4
5	INFORTUNI CUMULATIVA	2.500,00	12.500,00	1.250,00	13.750,00	763200843D
6	RC PATRIMONIALE	6.000,00	30.000,00	3.000,00	33.000,00	7632015A02
7	TUTELA LEGALE	10.500,00	52.500,00	5.250,00	57.750,00	7632021EF4
TOTALE LORDO		83.300,00	416.500,00	41.650,00	458.150,00	

4.2. L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di San Giorgio di Piano ed è suddiviso in n.7 lotti come sopra riportato.

4.3. Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore stimato dell'appalto, determinato dall'importo contrattuale di cinque anni comprensivo di eventuale proroga di giorni 180 (6mesi) è di **Euro 458.150,00** comprensivo di ogni imposta e/onere fiscale.

4.4 L'importo a base di gara è comprensivo di ogni imposta e/o onere fiscale.

4.5 L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a euro 0,00. Pertanto, non sussiste la necessità di predisporre un Documento di Valutazione dei Rischi.

4.6 Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, l'importo posto a base di ogni singolo lotto comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a euro 0,00.

4.7 Gli importi sono comprensivi di ogni imposta od oneri fiscali inclusi; tutte le condizioni di garanzia sono contenute nei rispettivi capitolati speciali tecnici. I servizi dovranno essere svolti in conformità alla documentazione a base di gara ed in particolare in base alle disposizioni contenute nei Capitolati.

4.8 L'appalto è finanziato con fondi dell'Ente committente .

5. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

5.1. Durata

La durata dell'appalto è di (5cinque) anni, decorrenti dalle ore 24:00 del 31/12/2018 alle ore 24:00 del 31/12/2023.

5.2. Opzioni

5.2.1 La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per un periodo di 6 mesi necessario per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il **valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € Euro 458.150,00** (QUATTROCENTOQUARANTADUESETTECENTOCINQUANTA/00) comprensivo di ogni imposta ed oneri fiscali inclusi.

6.SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA - REQUISITI SOGGETTIVI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara, secondo quanto previsto all'art. 45 D.Lgs.50/2016 gli operatori economici italiani o stranieri, organizzati in Compagnie di Assicurazione, in forma singola, in Raggruppamento Temporaneo d'Impresa ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 o in coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile, nel rispetto delle seguenti condizioni e in possesso dei requisiti indicati:

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete) o riparto di coassicurazione.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o in coassicurazione, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

È ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, come regolato dai singoli capitoli di polizza. La delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto.

Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento.

La scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di presentazione dell'offerta.

Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l'esclusione dalla gara.

6.1 Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere, facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara, una quota del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 50% del rischio oggetto di gara (Lotto), mentre le singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere – facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara - una quota del rischio (lotto) pari ad almeno il 10%.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi, la Compagnia Mandataria dovrà ritenere – facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara una quota del rischio, rispetto alle altre singole Mandanti, pari ad almeno il 50% del rischio oggetto di gara (lotto), mentre le singole Mandanti dovranno avere – facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara - una quota pari ad almeno il 10%.

7.CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

7.1. Sono **esclusi dalla gara** gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

8. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi dalla gara** gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero

dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

8.1 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere prodotti in sede di offerta e trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Bando-Disciplinare.

8.2 Requisiti di idoneità:

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

b) Possesso dell'autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi Ministero per lo Sviluppo Economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi al servizio assicurativo oggetto della presente procedura di gara;

(per i Concorrenti aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia) il possesso dell'autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'inizio delle attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento in Italia) per il tramite della propria sede secondaria in Italia;

ovvero

il possesso dell'autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libera prestazione di servizio in Italia nonché di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

8.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria:

a) aver effettuato una raccolta totale dei premi nel ramo danni (inclusa RCA), non inferiore ad € 30.000.000,00 da intendersi quale sommatoria nell'ultimo triennio. Il suddetto importo minimo di € 30.000.000,00 è previsto sia in caso di partecipazione per tutti i lotti, sia in caso di partecipazione per lotto singolo. Relativamente al Lotto 7) Tutela Legale l'importo si intende ridotto ad € 2.500.000,00.

Si precisa che per ultimo triennio si intende il periodo relativo agli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del Bando di gara.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante la presentazione di copia dei bilanci a comprova dell'avvenuta raccolta premi.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

In caso di coassicurazione, in considerazione della natura e della peculiarità del servizio assicurativo, i requisiti dovranno essere posseduti al 100% da ciascuna delle coassicuratrici.

In caso di RTI, i requisiti della raccolta premi dovranno essere posseduti per almeno il 60% dalla capogruppo mandataria. Resta inteso che il raggruppamento dovrà soddisfare i requisiti per intero.

- b) possedere adeguata capacità economico-finanziaria a fronte delle obbligazioni** assunte con il presente appalto dimostrabile mediante una dichiarazione, in originale, di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del d.lgs. n. 385/1993.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o coassicurazione, ciascuna impresa componente il RTI o il riparto coassicurativo deve presentare, in sede di richiesta, verifica, controllo, la dichiarazione bancaria o dell'intermediario da cui risulti specificamente che ciascuna impresa raggruppata dispone di mezzi finanziari adeguati ad assumere ed eseguire il servizio oggetto di gara.

La comprova del requisito è fornita, mediante la produzione delle dichiarazioni bancarie prodotte in originale o copia conforme all'originale;

8.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale

a) Il concorrente deve aver regolarmente eseguito nell'ultimo triennio almeno tre servizi analoghi mediante stipula di contratti in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui presentano offerta resi a favore di Pubbliche Amministrazioni.

Si precisa che per ultimo triennio si intende quello antecedente al termine di scadenza di presentazione delle offerte.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice; in particolare mediante l'elenco dei servizi svolti nell'ultimo triennio in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui è presentata offerta con indicazione dei rispettivi importi, date di decorrenza, durata delle coperture e destinatari (contraenti) pubblici.

In caso di RTI o coassicurazione, il requisito minimo dei tre contratti dovrà essere posseduto dalla capogruppo o dalla delegataria

9. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, COASSICURAZIONI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

- Nei **raggruppamenti temporanei**, la mandataria deve, in ogni caso, **possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria**, ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.
- La **mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale**, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. **Nei consorzi**

ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la **mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete**, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Per la comprova dei requisiti:

- Il requisito relativo **all'iscrizione** di cui al precedente punto 8.2 a) deve essere posseduto da:
 - ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande (dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori)/ coassicurazione o GEIE;
 - ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- Il requisito dell'**autorizzazione IVASS** o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi Ministero per lo Sviluppo Economico) e/o dal CIPE, all'esercizio delle assicurazioni private di cui al punto 8.2 b) deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande, in coassicurazione o GEIE;
- Il requisito relativo al fatturato complessivo alla raccolta premi di cui al punto 8.3 a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria/delegataria.
- Il requisito dei servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto di cui al punto 8.4 a) richiesti nella prestazione principale.

Nel caso di raggruppamento costituendo o costituito, di aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario di concorrenti o coassicurazione, tale requisito dovrà essere posseduto nel suo complesso, fermo restando che l'impresa capogruppo/delegataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

In particolare, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

10. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- Il requisito relativo **all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
- Il requisito dell'autorizzazione degli organi competenti all'esercizio delle assicurazioni private di cui al punto 8.2 a) b) deve essere posseduto da tutte le imprese consorziate.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

11. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione:

- dei requisiti generali;
- di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il modulo A ovvero, in alternativa, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

12. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto per la natura e particolarità delle prestazioni assicurative oggetto del presente appalto.

13. GARANZIA PROVVISORIA

13.1. L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto ovvero altra percentuale ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice da calcolarsi esclusivamente sui lotti ai quali si intende partecipare, e, precisamente, di importo pari a quanto di seguito indicato:

Numero e Lotto	Importo 2 %
1-All risks danni al patrimonio	€3.520,00
2-RCT/RCO	€ 2.860,00
3-RCA Libro matricola	€ 475,00
4-Kasko Km	€ 198,00
5-Infortuni Cumulativa	€ 275,00
6- Rc Patrimoniale	€ 660,00
7- Tutela Legale	€ 1.155,00

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **può essere ulteriormente ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice; **per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti**;

- a. **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva**, ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

13.2. In caso di **partecipazione in forma associata**, la **riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7**, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

13.3. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, **la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.** Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro:

- la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali;
- la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria dovrà essere intestata alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Reno Galliera e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103, deve essere intestata all'Ente committente.

13.4. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la quale rilascerà quietanza;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice e al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo riparto di coassicurazione, raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- ✓ in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- ✓ documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- ✓ copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2018 sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella tabella sottostante:

Numero Lotto	Descrizione	CIG	Importo contributo ANAC - €
1	All Risks patrimonio	7631950460	€ 20
2	RCT/RCO	76319715B4	Esente
3	RCA libro Matricola	76319948AE	Esente
4	Kasko km	76320051C4	Esente
5	Infortuni cumulativa	763200843D	Esente
6	RC Patrimoniale	7632015A02	Esente
7	Tutela Legale	7632021EF4	Esente

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Centrale Unica di Committenza accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta, a pena di esclusione, deve essere consegnata alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Reno Galliera (CUC), sita in San Giorgio di Piano (Bo), Via Fariselli n.4- CAP 40016, a mezzo posta (raccomandata, assicurata o posta celere) o corriere privato ovvero a mano, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì (escluso il sabato), in plico adeguatamente sigillato, inalterabile, timbrato e controfirmato sui lembi di chiusura, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 7.11.2018.

Il plico dovrà recare all'esterno la seguente dicitura:

“Gara del giorno 8.11.2018 ore 09.30, “Gara Europea, procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi in favore del Comune di San Giorgio di Piano (BO), periodo dalle 24.00 del 31/12/2018 alle del 31/12/2023”

Oltre alle indicazioni relative all'oggetto della gara, il plico deve recare all'esterno le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e posta elettronica certificata, per le comunicazioni).

Si precisa che, nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE), vanno riportati sul plico i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia che questi siano già costituiti sia che siano da costituirsi.

15.1. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

15.2. Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

“A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

“B - OFFERTA TECNICA”

“C - OFFERTA ECONOMICA”

La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato.

Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

15.3. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

- Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compresa la domanda di partecipazione, l'eventuale DGUE, le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e speciali per essere ammessi e partecipare alla gara, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

- Le dichiarazioni sostitutive, di cui agli articoli degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet www.renogalliera.it
- Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

15.4. La documentazione, ove non richiesta **espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme** ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa **la copia semplice**.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

15.5. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

16 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e speciali per essere ammessi e partecipare alla procedura, resi a mezzo del modulo A ovvero, in alternativa, del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere **sanate** attraverso **la procedura di soccorso istruttorio** di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni rese a mezzo del modello A ovvero, in alternativa, del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono **sanabili**, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di **soccorso istruttorio** solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono **sanabili**, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono **sanabili**.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente **un congruo termine - non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

- Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
- In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

17 CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

A - Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo "preferibilmente secondo il modello Modulo A allegato e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, coassicurazione, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, coassicurazione, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La **domanda è sottoscritta**:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti o coassicurazione, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di *aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete* si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

A 2 - Dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di gara

Il concorrente rende le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 circa il possesso dei requisiti a mezzo del modulo A allegato al presente Bando-Disciplinare ovvero, in alternativa, del DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su:

<http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>

secondo le indicazioni ivi riportate.

Alle dichiarazioni, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, devono essere allegate copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, **a pena di esclusione dalla gara**, copia conforme all'originale della relativa procura e il procuratore speciale è tenuto a rendere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 Codice. Si applicano le prescrizioni di cui alla lettera A) precedente.

A 3 - Dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Le dichiarazioni sostitutive (da rendersi preferibilmente mediante utilizzo del modulo "A" allegato al presente bando-disciplinare), debitamente sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, con le quali attesta di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80, comma 1, 2, 3, 4 e 5 del Codice.

Le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 2 del Codice devono essere rese anche dai soggetti sotto indicati:

- titolare dell'impresa e direttore tecnico per le imprese individuali;
- tutti i soci ed i direttori tecnici per le società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per gli altri tipi di società o di consorzi;
- institore o procuratore nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta dagli stessi.

Le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 2 del Codice devono essere rese anche dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando-Disciplinare.

Le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 2 del Codice possono essere rilasciate dal legale rappresentante, oltre che per se, anche in relazione alle posizioni di tutti i soggetti terzi sopra indicati, che dovranno essere nominativamente indicati.

Si precisa che:

1. **a pena di esclusione**, le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. **a pena di esclusione**, le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

Il concorrente attesta, inoltre, (con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, preferibilmente mediante utilizzo del modulo "A" allegato al presente bando-disciplinare) il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, di cui al precedente punto 8.

Il concorrente, con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, preferibilmente mediante utilizzo del modulo "A" allegato al presente bando-disciplinare:

- indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza;
- dichiara di rispettare i CCNL di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e soci, nonché di adempiere agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- dichiara di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in ordine all'attività oggetto del presente accordo quadro;
- dichiara di avere preso esatta cognizione della natura dell'accordo quadro e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando-disciplinare di gara, nel capitolato speciale e in tutti gli elaborati indicati come allegati, di cui ha preso visione;
- dichiara di aver preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali, compresi gli obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere effettuato il lavoro;
- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- dichiara di aver accettato le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel Capitolato speciale;
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante approvato con D.G. Unione n. 2 del 14/01/2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
- indica le posizioni INPS e INAIL e l'agenzia delle entrate competente per territorio;
- dichiara di rimanere vincolato alla propria offerta per un periodo pari a 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato nel bando-disciplinare;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- dichiarare l'eventuale intenzione di ricorrere al subappalto, indicando le prestazioni che intende affidare in subappalto, con l'indicazione delle forniture/servizi, nei limiti di quanto previsto dal paragrafo 12 del presente disciplinare; nonché la terna dei sub-appaltatori, che devono essere in possesso e dichiarare i requisiti di cui all'art. 80 del Codice;
- in **caso di avvalimento**, a pena di esclusione, il concorrente dichiara:
 - 1) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-professionale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria, nei limiti di quanto precisato al paragrafo 11 del presente Bando-Disciplinare;
 - 2) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
 - a) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - b) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'accordo, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - c) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 89, del Codice;

3) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'accordo;

Il concorrente allega inoltre:

- A) **Copia dei Bilanci o estratti di bilancio** a comprova dei requisiti di cui al precedente paragrafo 8;
- B) **Dichiarazione bancaria** prodotta in originale o copia conforme all'originale;
- C) **Attestazione di avere** aver regolarmente eseguito nell'ultimo triennio almeno tre contratti in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui presentano offerta per servizi resi alle Pubbliche Amministrazioni.
- D) **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n.1300/2017 , relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; Si precisa di presentare un Passoe per singolo lotto;
- E) Documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice (**Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice** dovrà essere prodotta copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione);
- F) **Ricevuta di pagamento** del contributo a favore dell'ANAC come da tabella presente al paragrafo 14;

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 0.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali

imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 0 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

18.1. La busta “B – Offerta tecnica” deve contenere, a pena di esclusione, per ciascuno dei Lotti per cui si intende concorrere, una apposita busta sigillata e firmata sui lembi di chiusura riportante l'indicazione “Offerta tecnica”, il numero e la denominazione del Lotto e contenente:

- a) l' Offerta tecnica compilata, utilizzando preferibilmente la "Scheda di offerta tecnica", allegata al seguente bando disciplinare, predisposta dalla Stazione appaltante, per ciascun lotto per il quale si intende concorrere,

La Busta B dovrà pertanto contenere tante buste sigillate quanti sono i Lotti per i quali l'Impresa concorre. L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime come di seguito riportate, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Si ricorda che l'offerta tecnica non deve riportare importi di premio o, comunque, contenere alcuna indicazione di carattere economico ovvero riconducibile all'Offerta economica.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Dovrà essere compilato un allegato per ogni lotto cui si partecipa.

Nel caso di concorrenti associati o in coassicurazione, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 17.

18.2 Ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a) del Codice, l'Offerta tecnica dovrà contenere l'eventuale indicazione espressa delle pagine della relazione che contengono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici e commerciali e i correlati riferimenti normativi, e che, pertanto, necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti da parte di terzi, ai sensi della L. 241/1990.

19. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

19.1. La busta "C – Offerta economica" deve contenere , a pena di esclusione, per ciascuno dei Lotti per cui si intende concorrere una apposita busta sigillata e firmata sui lembi di chiusura riportante l'indicazione "Offerta Economica", il numero e la denominazione del Lotto per il quale si partecipa e contenente l'offerta economica in bollo redatta utilizzando il modello di "Scheda di offerta economica" predisposta dalla stazione appaltante per ciascun lotto e contenente i seguenti elementi :

- **il valore espresso in cifre e in lettere del premio annuo offerto al lordo di ogni imposta e/o onere fiscale.**

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. Nel caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e quello in lettere, verrà preso considerazione quello più vantaggioso per la stazione appaltante.

19.2 Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice in base ai criteri indicati di seguito

PARAMETRO	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70 punti
Offerta economica	30 punti
TOTALE	100

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica (A) e all'offerta economica (B) per ogni LOTTO.

Il Punteggio Tecnico di ogni LOTTO è dato dalla somma dei punti MASSIMI attribuibili in ragione di ciascuna variante migliorativa accettata dal concorrente.

Il Punteggio Economico di ogni LOTTO è dato dai punti ottenuti applicando la formula matematica riportata nel presente paragrafo al punto B).

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto.

A) Attribuzione del Punteggio all'offerta tecnica

In tale ambito si precisa che

- a) L'integrale accettazione delle condizioni dei singoli capitolati tecnici è condizione essenziale per la partecipazione alla gara. Qualora non vengano accettate varianti migliorative, non verranno assegnati punti per merito tecnico, pertanto il medesimo sarà pari a "0" (Zero).
- b) Verranno attribuiti fino ad un massimo di 70 punti all'Impresa che offrirà le migliori varianti al capitolato di ogni Lotto, secondo i criteri di valutazione indicati nell'allegato CRITERI DI AGGIUDICAZIONE allegato al presente bando.
- c) Non sono ammesse varianti peggiorative, pena l'esclusione dalla gara.
- d) Si precisa che non saranno accettate e quindi valutate in termini di punteggio, le varianti migliorative non coincidenti con quelle previste dalla Stazione Appaltante, ovvero diverse da quelle di seguito riportate.

20.1 ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

All'offerta con prezzo più basso – per ogni singolo Lotto - saranno attribuiti 30 punti ; alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula matematica:

$$P(a) = R_{min} \times 30$$

$$R(a)$$

dove:

- $P(a)$ = punteggio attribuito al concorrente (a)
- $R(a)$ = valore offerto dal concorrente (a) (premio annuo lordo offerto dal concorrente).
- 30 = punteggio economico massimo assegnabile.
- R_{min} = valore dell'offerta più conveniente (premio annuo lordo più basso offerto).

Si precisa che la classificazione delle offerte verrà effettuata prendendo in considerazione il premio annuo lordo così come indicato nelle scheda di offerta economica "allegate al presente bando.

I valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base d'asta per ogni lotto e/o espresse in modo indeterminato e/o incompleto.

In caso di discordanza tra premio in cifre e premio in lettere si prenderà a riferimento quello più favorevole per l'Ente.

20.2 ANOMALIA DELL'OFFERTA

Si procederà all'individuazione e valutazione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

21.1 La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 8.11.2018, alle ore 9,30 presso la **sede della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Reno Galliera, in San Giorgio di Piano, Via Fariselli n. 4** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito web dell'Unione Reno Galliera, al link relativo alla procedura di gara, almeno due giorni prima della data fissata; così come le successive sedute pubbliche.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la tempestiva consegna e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 16;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, conserva i plichi di gara in luogo sicuro a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso la richiesta dei documenti cartacei e l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

22. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari, pari a n. 3 membri, di esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina, ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte in sede di verifica dell'anomalia.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

23. APERTURA DELLE BUSTE B) E C) – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

23.1. Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Bando-Disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nell'allegato al presente Bando-Disciplinare.

23.2 Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 20.

23.3. La Commissione giudicatrice procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

- Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

- Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 25.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 24.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, si procederà all'esclusione dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, nei casi di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A) e B);
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto ritenuti sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

24.VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

24.1 Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

24.2 Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

24.3 Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

25.1. All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione giudicatrice ovvero il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà, nell'ultimo verbale di gara, la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di

gara e trasmettendo al Responsabile del servizio tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

25.2 La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la Stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

25.3. Prima dell'aggiudicazione, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

25.4. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, formulata nell'ultimo verbale di gara, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

25.5 In caso di **esito negativo delle verifiche**, la stazione appaltante procederà:

- alla **revoca dell'aggiudicazione**;
- alla segnalazione all'ANAC;
- nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La stazione appaltante **aggiudicherà, quindi, al secondo classificato** procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Si precisa che , Il servizio potrà partire anche nelle more della stipulazione del contratto.

25.6. Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente con la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

25.7. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

25.8. Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo le eccezioni previste dalla norma.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

25.9 Il servizio verrà affidato, in via di urgenza, in pendenza di stipula del contratto.

25.10 Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

25.11 **Le spese relative alla pubblicazione** del Bando-Disciplinare e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa euro 2.000,00. La Centrale di Committenza comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

I GIUSTIFICATIVI DELL'AVVENUTO VERSAMENTO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DEVONO ESSERE TRASMESSI ALLO SCRIVENTE UFFICIO DALL'AGGIUDICATARIO PRIMA DELLA CONSEGNA DEL SERVIZIO E DEVONO ESSERE PRESENTATI ALL'ENTE COMMITTENTE, ALL'ATTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE DI CONSEGNA.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

27.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento Europeo n.679/2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Nara Berti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).